# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5180

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5181

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5182

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5183

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5184

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5185

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8) e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5186

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5187

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5188

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5189

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5190

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5191

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5192

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5027

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5028

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5002

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5003

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5004

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5005

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5939

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5938

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5937

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5936

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5935

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5934

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5933

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5954

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5952

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5006

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5007

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5008

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5009

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5001

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5953

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5955

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5940

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5756

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5956

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

MAURIZIO MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5957

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5958

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5959

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5960

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell' aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5961

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Mauro Dario MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5962

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Mauriziq MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5963

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5964

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5965

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell' aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5966

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5967

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5968

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5969

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5970

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5971

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5972

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5973

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5974

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5975

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5976

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell' aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5977

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5978

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5979

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5980

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5981

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5982

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5983

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5984

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell' aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5985

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5986

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili di uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5987

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5988

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5989

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5990

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli Immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5991

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5992

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5993

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5994

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5995

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5996

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5997

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5998

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5999

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.6000

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5941

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5942

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5943

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5944

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5945

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5946

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5947

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5948

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell' aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5949

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5950

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5951

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5353

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5354

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5355

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5356

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTÀ DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5357

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5358

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazion...
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5359

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino · +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazior
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5360

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5361

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazio[illegible]
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5362

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5363

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5364

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E., Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5402

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5403

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5404

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5405

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5406

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5407

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5408

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5409

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5410

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5411

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5412

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5413

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5414

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5415

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5416

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5417

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5418

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5419

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5420

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5421

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5422

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5423

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5424

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5425

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5426

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5427

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell' aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5428

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5429

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5430

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5431

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5432

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5433

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5434

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5435

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5436

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5437

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5438

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5439

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5440

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5441

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5442

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5443

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5444

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5445

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5447

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5446

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5448

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5449

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5450

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5451

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5452

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A/8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5453

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5454

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5455

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5456

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5457

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5575

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5576

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5577

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5578

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5579

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5580

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1, A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5581

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5582

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5583

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E., Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5584

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5585

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5586

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5587

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5588

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5589

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5590

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5591

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5592

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5593

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5594

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5595

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5596

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5597

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5598

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5599

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5600

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5601

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5602

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5603

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero, (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5604

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5605

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5606

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5607

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5608

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5609

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5610

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5611

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5612

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5613

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5614

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5615

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5458

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

**Maurizio MARRONE**

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5459

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5460

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5461

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

**Maurizio MARRONE**

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5462

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5463

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5464

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5465

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5466

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5467

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5468

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5469

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino A 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5470

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5471

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5472

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5473

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5474

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5475

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5476

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5477

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5478

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5479

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5480

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5481

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5482

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5483

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5484

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5485

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5486

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5487

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5488

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5489

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5490

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5491

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5492

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5493

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5494

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5495

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazio
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5390

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTÀ DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5391

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5392

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5393

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5394

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5395

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5396

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm / 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5397

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazion
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5365

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazio
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5366

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5367

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5368

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazio
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5369

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazion[illegible]
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5370

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTÀ DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5371

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5372

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrestere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazion
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5373

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazion
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5374

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazio...
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5375

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5376

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5377

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5378

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazio
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5379

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5380

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5381

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5382

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazion
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5383

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5384

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5385

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazion
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5386

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5387

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazion
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5388

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5389

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5319

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5320

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5321

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5322

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5323

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5324

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5325

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5326

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5327

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5328

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5329

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5330

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5331

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5332

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5333

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5334

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5335

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5336

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5337

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5338

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5339

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5340

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5341

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5342

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5343

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5344

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5345

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5346

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazion
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5347

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5348

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5349

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5350

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazion
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5351

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5352

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5290

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5291

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5292

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5293

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5294

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5295

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5296

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5297

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A/8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24/del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5298

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5299

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5300

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5301

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5303

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5302

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5304

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5305

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5306

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5307

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5308

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5309

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5310

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5311

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5312

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5313

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5314

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5315

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5316

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5317

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5318

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5236

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5237

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5238

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5239

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm/ 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5240

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5241

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5242

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5243

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5244

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5245

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5246

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5247

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5248

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5249

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5250

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5251

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5252

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5253

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5254

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5255

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5256

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5257

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1, A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTÀ DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5258

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazio
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5259

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5260

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTÀ DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazion
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5261

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5262

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5263

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5264

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazio
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5265

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - t +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5266

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino A 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTÀ DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5267

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5268

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5269

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazio
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5270

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5271

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5272

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazior
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5273

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazion
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5274

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazio
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5275

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5276

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazion
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5277

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazio
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5278

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5279

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5280

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5281

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5282

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5283

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5284

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5285

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5286

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5287

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5288

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5289

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5496

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5497

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A/8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5498

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5499

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5500

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5501

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5502

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5503

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5504

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crestere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5505

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5506

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5507

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5508

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5509

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5510

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5511

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, A patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5512

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5513

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5514

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5515

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5516

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5517

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5518

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5519

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5520

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5521

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:.

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5522

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5523

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5524

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5525

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5526

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5148

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm.0380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5149

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5150

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5151

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5152

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5153

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5154

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5155

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5156

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5157

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm/ 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5158

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5159

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5160

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5161

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5162

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5163

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5164

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5165

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5166

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5167

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5168

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5169

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5170

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5171

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A/8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5172

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5173

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5174

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5175

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5176

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5177

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5178

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5179

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5688

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5689

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5616

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5617

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5618

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5619

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5620

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5621

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5622

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5623

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5624

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5625

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5626

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5627

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5628

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5629

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5630

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5631

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5632

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5633

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm/ 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5634

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5635

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5636

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5637

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5638

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5639

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5640

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5641

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5642

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5643

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5644

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5645

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5646

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5647

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5763

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5764

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5765

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5766

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5767

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5768

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5769

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5770

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5771

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5772

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell' aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5773

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5774

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5775

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5776

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5777

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5778

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5779

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5780

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5781

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5782

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5783

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI, REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5784

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5785

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5786

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5787

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5788

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5789

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5790

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5791

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5792

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5793

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5794

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5795

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5796

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5797

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5798

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5799

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5800

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5801

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5802

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5803

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5804

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5805

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5806

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5807

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5808

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5809

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5810

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5811

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5812

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5813

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5814

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5815

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5816

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5817

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:.

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5818

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5819

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5820

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5821

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5822

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:.

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5823

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5824

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5825

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5826

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5827

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5828

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5829

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5830

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5831

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5832

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5833

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5834

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5527

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5528

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5529

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5531

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia/ a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5530

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5532

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5533

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5534

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5535

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5536

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5537

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5538

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5539

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5540

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5541

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5542

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5543

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5544

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5545

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5546

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5547

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5548

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5549

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5550

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5551

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5552

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5553

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5554

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5555

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5556

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5557

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5558

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5559

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5560

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5561

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5563

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5562

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5564

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5565

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5566

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5567

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5568

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5569

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5570

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5571

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5572

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5573

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5574

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5918

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5919

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5920

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5921

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5922

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5923

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5924

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5925

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5926

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5927

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5928

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5929

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5930

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E., Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5931

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5932

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5648

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5649

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5650

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5651

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5652

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5653

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5654

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5655

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5656

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Cillà, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5657

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5658

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5659

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5660

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5661

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5662

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5663

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5664

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm/ 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5665

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5666

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5667

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia -- Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5668

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5669

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5670

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5671

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5672

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5673

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5674

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5676

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5675

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5677

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5678

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5679

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5680

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5681

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5682

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5683

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5684

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5685

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5686

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5687

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 / A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5846

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5847

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5848

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5849

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5850

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5851

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5852

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1, A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5853

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5854

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5855

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5856

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5857

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5858

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5859

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5860

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5861

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5862

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5863

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5864

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5865

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5866

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5867

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5868

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5869

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5870

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5871

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5872

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5873

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5874

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5875

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5876

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5877

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5878

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5879

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5880

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5881

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5882

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5883

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5884

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5885

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5886

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5887

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5888

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5889

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5890

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5891

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5892

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5893

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5894

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5895

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5896

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5897

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5898

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5899

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5900

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5901

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5902

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5903

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5904

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5905

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5906

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5907

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5908

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5909

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5910

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5911

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5912

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5913

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5914

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5915

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5916

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5917

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5139

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5140

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5141

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5142

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5143

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5144

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5145

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5146

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5147

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5029

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5030

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5031

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5032

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5033

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5034

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5035

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5036

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso assertivo a scopo all'attività càmpestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5037

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5038

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5039

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5040

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5041

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5042

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5043

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5044

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5045

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5046

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5047

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5048

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5049

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5051

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016'**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5052

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota , introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5053

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertarto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E . Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5054

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5055

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5056

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5057

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5059

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5058

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5060

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5061

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5062

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5063

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5064

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5065

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5066

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5067

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5068

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5069

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5193

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5194

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5195

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5196

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:.

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5197

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 / A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5198

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5199

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5200

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5201

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino A 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5202

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5203

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5204

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5205

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5206

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5207

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5208

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5209

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5210

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5211

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5212

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5213

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5214

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5215

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5216

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5217

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5218

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5219

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5220

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5221

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5222

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5223

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5224

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5225

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5226

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5227

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5228

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5229

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5230

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5231

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 , e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5232

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5233

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5234

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5235

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5080

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5081

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5082

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5083

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5084

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5085

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5086

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5087

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5088

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5089

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5090

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5091

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5092

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5093

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5094

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5095

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5096

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5097

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5098

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5099

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5100

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5101

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5102

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5103

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5104

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5105

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5106

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5107

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5108

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5109

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5110

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5111

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5112

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5113

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5114

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5115

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5116

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5117

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5118

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5119

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5120

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5121

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5122

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5123

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5398

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5399

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5400

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5401

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5070

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5071

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5072

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5073

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5074

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5075

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5076

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5077

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A/8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5078

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5079

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5010

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5011

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5012

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5013

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5014

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5015

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1, A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5016

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5017

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5018

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5019

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5020

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5021

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5022

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5023

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5024

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5026

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5025

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5124

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5125

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5126

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5127

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5128

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5129

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5130

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5131

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5132

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5133

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5134

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5135

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5136

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5137

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5138

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5741

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5757

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5758

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5759

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5760

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5761

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5762

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5742

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5743

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5744

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell' aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5745

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5746

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5747

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5748

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5749

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5750

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5751

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5752

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5753

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5754

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5755

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5699

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5700

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5701

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5702

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5703

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5704

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia ~ Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5705

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5706

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5707

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5708

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5709

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5710

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5711

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1, A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5712

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5713

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5714

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5715

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5716

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5717

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5718

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5719

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5720

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5721

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A/8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5722

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5723

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5724

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5725

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5726

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5727

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5728

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5729

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5730

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5731

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5732

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24/del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5733

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5734

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5735

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5736

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5737

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5738

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5739

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5740

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5690

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campestri ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5691

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5692

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5693

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5694

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, "  dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8  e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5695

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5696

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5697

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5698

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5835

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campagnole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 /12/ 2013 n. 147;
- il singolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5836

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture contadine ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5837

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agricole ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5838

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agresti ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5839

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture paesane ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE dicembre DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il particolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di incrementare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5840

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso proprio all'attività agreste ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 del mese di dicembre 2013 n. 147;
- il peculiare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5841

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture campagnole ad uso funzionale all'attività rurale ai sensi art. Uno comma SETTECENTO OTTO della L. VENTISETTE del mese di dicembre DUEMILATREDICI numero CENTOQUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la casa che appartiene ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata senza intermediari adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposizione non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di ingrandire sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5842

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati campestri ad uso assertivo a scopo all'attività campestre ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 /12/ DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la contribuzione non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di accrescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5843

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- la dispensa delle strutture agresti ad uso proprio all'attività agreste ai sensi art. Uno comma SETTECENTO E OTTO della L. VENTISETTE /12/ DUEMILA TREDICI numero CENTO QUARANTASETTE;
- il singolare trattamento fiscale per l'abitazione che appartiene ai pensionati iscritti Associazione Italiani residenti all' estero. Ai sensi della Legge n. OTTANTA/DUEMILAQUATTORDICI, art. Nove-bis, " dall'anno DUEMILAQUINDICI è considerata immediatamente adibita a casa principale una ed 1 sola unità immobiliare in possesso dai cittadini dell' italia non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani che abitano all'estero (ASSOCIAZIONE ITALIANI REDIDENTI ALL' ESTERO), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto la tassa non è imposta per questa cosa, a parte che per gli immobili che vengono classificati nelle categorie catastali A-1 , A-8 e A-9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso fruttuoso classificati nel gruppo catastale Di , sulla base dell'aliquota classica dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di un aumento sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta aet. 1 comm. 380 L. 24 del mese di dicembre 2012 numero 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5844

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati contadine ad uso finalizzato all'attività contadina ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto il tributo non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.4423056 - fax +39.011.4423133

# CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 20 aprile 2016

EMENDAMENTO N.5845

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013**
AVENTE AD OGGETTO: **"IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016"**

ALLA PAGINA 2

DALLA RIGA 9 ALLA RIGA 22 COMPRESA

IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

SI SOSTITUISCE CON IL TESTO:

"- l'esenzione dei fabbricati agricole ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma SETTECENTOOTTO della Legge 27 del mese di dicembre DUEMILA E TREDICI n. CENTO E QUARANTASETTE;
- il peculiare trattamento fiscale per la struttura appartenente ai pensionati iscritti A.I.R.E.. Ai sensi della L. numero 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata per via diretta adibita ad abitazione principale una ed 1 sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. ), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di crescere sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1 comm. 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228."

Maurizio MARRONE

CITTA' DI TORINO

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Torino, 18 aprile 2016

EMENDAMENTO N. 59

ALLA DELIBERAZIONE NUM. MECC. **2016 01831/013** AVENTE AD OGGETTO: "**IMU – IMPOSTA MUNICPALE PROPRIA . APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016.**"

ALLA PAGINA 2

ALLA RIGA 10

SI SOSTITUISCE LA PAROLA: "ARTICOLO"

CON LA PAROLA: "ART."

**Maurizio MARRONE**